

DECISIONE N. 3699/85/CECA DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1985****relativa alla sospensione della decisione n. 3715/83/CECA che fissa dei prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3715/83/CECA della Commissione, del 23 dicembre 1983⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2143/85/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che la decisione che fissa dei prezzi minimi per le consegne di alcuni prodotti siderurgici a decorrere dal 1° gennaio 1984 ha costituito parte integrante delle altre misure anticrisi prese dalla Commissione, in particolare di quelle che disciplinano le quantità; che essa doveva rimanere in vigore soltanto temporaneamente ed in attesa che l'evoluzione del mercato permettesse di ritornare ad un mercato di libera concorrenza e all'applicazione delle regole normali di prezzi conformemente all'articolo del trattato;

considerando che la Commissione ha fatto conoscere al Consiglio e al Comitato consultivo, tra luglio e ottobre 1985, i suoi orientamenti generali in merito alla politica siderurgica comunitaria dopo il 1985 e in merito all'organizzazione del mercato siderurgico;

considerando che la fase più acuta della crisi siderurgica sta terminando; che nelle condizioni attuali del mercato il regime dei prezzi minimi instaurato a decorrere dal 1° gennaio 1984 non è più indispensabile;

considerando tuttavia che la Commissione deve rimanere vigilante; che sembra preferibile sospendere semplice-

mente l'applicazione dei prezzi minimi in modo da avere la possibilità di reintrodurli qualora la situazione dovesse renderlo necessario;

considerando che verso la fine del 1986 la Commissione esaminerà la situazione del mercato al fine di stabilire se sia opportuno abrogare la decisione n. 3715/83/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'applicazione della decisione n. 3715/83/CECA è sospesa con effetto immediato.

2. Dopo informazione del Comitato consultivo e del Consiglio, la Commissione può decidere di reintrodurre dei prezzi minimi se constata che le condizioni previste dall'articolo 61, lettera b), del trattato sono nuovamente riunite.

Articolo 2

I prezzi minimi possono essere applicati alle consegne fino al 31 marzo 1986 relative alle transazioni concluse alle condizioni della decisione n. 3715/83/CECA prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 29. 7. 1985, pag. 21.